

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 14 giugno 2001, n. 978/1998.

Applicabilità, anche nelle Regioni a Statuto speciale, della normativa relativa al rimborso delle agevolazioni tariffarie di viaggio in occasione delle elezioni regionali.

Riferisce l'Amministrazione che in occasione delle elezioni del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avvenute il 14 giugno 1998, la Regione stessa nell'ambito delle proprie autonome potestà organizzatorie e di spese ha provveduto ad organizzare autonomamente, a proprie spese, dette elezioni ed a rimborsare, agli Enti erogatori dei servizi, il mancato introito per le agevolazioni tariffarie di viaggio concesse agli elettori di quelle Regioni che hanno dovuto raggiungere il Comune della propria iscrizione nelle liste elettorali.

Aggiunge l'Amministrazione che altre Regioni a statuto speciale non hanno ritenuto di dover procedere a detto rimborso; in particolare la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Regione Sicilia hanno espresso l'opinione che la legge n. 241 del 1969, recante agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, trovi applicazione anche in occasione delle elezioni regionali ed amministrative nelle Regioni a statuto speciale.

L'Amministrazione referente ha ritenuto pertanto di chiedere le valutazioni di questo Consiglio di Stato sul punto. Con pronuncia interlocutoria del 27 gennaio 1999 la Sezione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari regionali – e il Ministero del tesoro allo scopo di acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulla questione. Al riguardo, mentre l'Amministrazione del tesoro non ha dato seguito alla richiesta, il Dipartimento affari regionali si è espresso nel senso che quando una legge statale riconosce alle «Regioni» l'accesso ad un finanziamento, questo deve avere come destinatari anche le Regioni a statuto speciale e ciò anche se nella fattispecie non si tratta di un finanziamento diretto ma di un onere assunto dallo Stato in occasione di consultazioni elettive su cui le Regioni a statuto speciale hanno competenza primaria.

Sostiene tale linea interpretativa, secondo il Dipartimento, la giurisprudenza costituzionale (vedi Corte cost., sentenza n. 1000 del 1988) la quale esclude che con il termine «Regioni» si debba intendere solo le Regioni a statuto ordinario, tanto più che quando la legislazione ha voluto escludere da un finanziamento le Regioni a statuto speciale lo ha fatto esplicitamente.

Conclusivamente la predetta Amministrazione afferma che, anche se non si tratta di un finanziamento diretto, le Regioni a statuto speciale non possono ritenersi escluse dall'applicazione della legge n. 241 del 1969 attraverso peraltro una interpretazione che interverrebbe a distanza di molti anni.

La Sezione condivide le valutazioni del Dipartimento affari regionali.

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale quando una disposizione di legge usa il termine «Regioni» non si può ritenere che il Legislatore abbia inteso alludere soltanto a quelle a statuto ordinario dovendosi piuttosto considerare il riferimento senza qualificazioni nell'ambito del contesto legislativo ed il significato che ad esso si può dare sulla base delle comuni regole di ermeneutica.

Considerato sotto tale profilo il termine «Regioni» assume il significato più ampio.

Nella fattispecie infatti assumono importanza determinante le finalità della norma intesa a favorire la partecipazione dei cittadini al momento più alto della vita democratica della nostra Repubblica che si realizza con l'esercizio del diritto di voto in tutte le istanze, diritto protetto e tutelato dalla Corte costituzionale.

L'art. 116 del D.P.R. n. 361 del 1957 assicura all'elettore per il viaggio di andata alla sede elettorale cui è iscritto e viceversa, una riduzione della tariffa delle Ferrovie dello Stato nella misura del settanta per cento mentre l'art. 117 dello stesso decreto presidenziale riconosce ai cittadini emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Tali facilitazioni sono state estese, con la legge n. 241 del 1969, alle elezioni dei Consigli regionali, provinciali e comunali e la spesa relativa è rimborsata alle Ferrovie dal bilancio dello Stato.

Le facilitazioni di cui trattasi sono estese anche ai viaggi via mare e i relativi oneri di spesa sono rimborsati, a carico del bilancio dell'interno, alle società di navigazione concessionarie dei servizi.

Passando alla legislazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si può individuare nell'art. 49 della legge regionale n. 20 del 1968 la norma applicata, sia pure indirettamente, sulla materia in discussione: dispone infatti la citata disposizione che per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. n. 361 del 1957 e nuove notificazioni ed integrazioni.

A parte la formula «in quanto applicabile», che lascia spazio a facilitazioni diverse ma finalizzate sempre ad agevolare l'esercizio del diritto di voto, quello che importa ai nostri fini è la posizione dell'elettore interessato che indipendentemente dal profilo della spesa, in ogni caso finanziata da fondi pubblici, deve ricevere *una tantum* un servizio specifico.

In altre parole l'intervento della Regione può ritenersi ammissibile a condizione che non siano possibili duplicazioni di spesa per la stessa agevolazione.

Occorre considerare infine che secondo le disposizioni della legge n. 1155 del 1957 e del D.P.R. n. 411 del 1959 l'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuate per riconosciuti motivi di interesse generale o dello Stato ed i minori introiti derivanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di trasporto praticati per gli stessi motivi devono essere rimborsati alle FF.SS. dai Ministeri ed Enti pubblici interessati alla concessione e a carico dei quali deve gravare la relativa spesa.

L'indicazione «Enti pubblici interessati» porta ad escludere pertanto che le agevolazioni in esame debbano far carico al solo bilancio statale.